



Sentenza n. 126/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

TONOLO Marta

Presidente

ZAFFINA Innocenza

Consigliere

ALBERGHINI Daniela

Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. **31860** del registro di segreteria,

promosso con ricorso da **Tomasin Isabella** (c.f. TMSSLL64M63L736L), con

studio in Venezia, Santa Croce 510, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio

Conte (c.f. CNTGRG76T21L736H) del Foro di Venezia, con domicilio eletto

presso lo studio del medesimo in Venezia - Mestre, Via Allegri 29, pec:

conte@pec.contestudiolegale.it

nei confronti di

Salerno Milva, nata a Treviso, il 08.02.67, c.f. SLRMLV67B48L407U,

residente a Treviso in Via Piave 35

Susin Luigi, nato a Torino, il 29.07.68, c.f. SSNLGU68L29L219C, residente a

Quinto (TV), Via Contea n.12/A

Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia,

San Polo 1

Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a, in sigla G.S.E., in persona del legale

	rappresentante <i>pro tempore</i> , C.F./P.IVA 05754381001, con sede legale in	
	Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92, rappresentato e difeso dagli Avv.ti	
	Sergio Fienga (C.F.: FNG SRG 72T02D 969G – PEC:	
	sergiofienga@ordineavvocatiroma.org) e Antonio Pugliese (C.F.: PGL NTN	
	74D16F 839P – PEC: gestionecontenziosopec@pec.gse.it);	
	Visti il ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 17 giugno 2025, la memoria del G.S.E. e gli atti di	
	causa;	
	Uditi nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, data per letta la	
	relazione del Consigliere Daniela Alberghini, con l’assistenza del segretario	
	dr. Stefano Mizgur, l’Avv. Giulia Laurini in sostituzione dell’Avv. Giorgio	
	Conte per la ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero in	
	persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita, presente la d.ssa	
	Isabella Tomasin, nessuno per il G.S.E. e per i sig.ri Susin e Salerno.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	La dott.ssa Isabella Tomasin, nel sequestro <i>ante causam</i> relativo al giudizio	
	iscritto al n. 31860 del registro di Segreteria promosso dalla Procura	
	Regionale nei confronti dei sig.ri Luigi Susin e Milva Salerno, veniva	
	nominata, con ordinanza del Giudice designato n. 10/2023 del 23 maggio	
	2023, custode di talune partecipazioni societarie.	
	L’incarico cessava l’11 giugno 2024 e, con ordinanza n. 4/2025, di questa	
	Sezione veniva approvato il Rendiconto finale della custode.	
	Con decreto del Presidente della Sezione n. 1/2025 dell’11 marzo 2025,	
	depositato il 19/05/2025, veniva liquidato il relativo compenso, ponendolo	
	a carico del sig. Luigi Susin per euro 16.947,75 e per euro 15.139,55 a carico	

	della sig.ra Milva Salerno.	
	Con ricorso depositato il 17 giugno 2025, i sigg. Milva Salerno e Luigi Susin	
	proponevano opposizione al decreto di liquidazione ed il relativo giudizio	
	veniva definito con sentenza n. 384/2025, depositata in data 4 dicembre	
	2025. La citata pronuncia confermava il decreto presidenziale.	
	Con istanza depositata in data 13 gennaio 2026, la d.ssa Tomasin, in qualità	
	di creditrice in prededuzione della procedura, chiedeva <i>“di essere</i>	
	<i>autorizzata al prelievo degli importi derivanti dal decreto presidenziale n. 1</i>	
	<i>del 19 maggio 2025 a valere sulle somme assoggettate a sequestro nel</i>	
	<i>presente procedimento”</i> e depositate sui conti correnti, accesi presso	
	Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, intestati ai	
	debitori Luigi Susin e Milva Salerno limitatamente alla quota di rispettiva	
	spettanza di ciascuno, maggiorata degli interessi; al riguardo, chiedeva di	
	dare <i>“disposizione a Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e</i>	
	<i>Venezia di pagare alla scrivente quanto dovuto, liberando l’Istituto bancario</i>	
	<i>da ogni responsabilità in merito”</i> .	
	Con decreto del Presidente della Sezione in data 15 gennaio 2026 veniva	
	fissata l’udienza del 15 aprile 2026 per la trattazione dell’istanza, onerando	
	parte ricorrente della notifica a Susin Luigi, Salerno Milva, Gestore dei	
	Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. nonché alla Procura regionale presso questa	
	Sezione ed assegnando termine alle parti fino al 24 marzo 2026 per il	
	deposito di atti/memorie e documenti in Segreteria.	
	Parte istante provvedeva alla notifica in date 19 gennaio e 3 febbraio 2026.	
	Il 24 marzo 2026 il G.S.E. depositava una memoria con la quale si	
	rappresentava che, a seguito della sentenza di questa Sezione n. 66/2024	

con la quale era stato definito il giudizio di merito e condannati i sig.ri Susin e Salerno alla rifusione del danno in favore dello stesso G.S.E., il sequestro sui beni indicati nel decreto presidenziale del 6 aprile 2023 (parzialmente confermato con l'ordinanza del Giudice designato n. 10/2023 e con l'ordinanza collegiale n. 22/2023) nonché, ex art. 2912 c.c., sui relativi frutti, era stato convertito in pignoramento. Il G.S.E., infatti, aveva provveduto nei termini di legge ad iscrivere dinanzi al Tribunale di Treviso le procedure di pignoramento dei beni oggetto di sequestro, tra cui i conti correnti bancari indicati dalla dott.ssa Tomasin.

Rilevava, tuttavia, che, avendo i sig.ri Susin e Salerno impugnato la sentenza (il relativo giudizio d'appello è iscritto al nrg 61678/2024), la procedura esecutiva presso terzi era stata sospesa ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 174/2016 con decreto del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Treviso del 22 ottobre 2024.

Concludeva, quindi, rimettendo al Collegio *“ogni più opportuna decisione in relazione all'istanza presentata dalla Dott.ssa Isabella Tomasin tenendo conto che i conti correnti da quali la custode chiede di essere autorizzata a prelevare le somme corrispondenti al proprio compenso sono oggetto di procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Treviso”*.

All'udienza del 15 aprile 2026 parte istante, riportandosi agli atti, si è rimessa alle determinazioni del Collegio e il Pubblico Ministero ha rilevato la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che parte istante ha espressamente perimetrato il proprio interesse dichiarando di agire in qualità di *“creditore*

in prededuzione della procedura” relativamente al compenso liquidato con decreto presidenziale n. 1/2025 per l’attività di custode di taluni beni oggetto di sequestro *ante causam* nel procedimento iscritto al n 31860 del registro di Segreteria, convertito in pignoramento con la sentenza n. 66/2024 di questa Sezione.

In tale veste parte istante ha formulato domanda di autorizzazione al prelievo di somme, giacenti sui conti correnti oggetto di sequestro, al fine di soddisfare il proprio credito risultante da titolo esecutivo (tale è, infatti, il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario ex art. 168 TUSG).

Alla luce di tali elementi deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, vertendosi in materia di cause legittime di prelazione nell’ambito di una procedura esecutiva pendente, come tali escluse dal plesso giurisdizionale contabile e rientranti nella giurisdizione ordinaria.

A tale conclusione si perviene sia ragionando in termini di qualificazione dell’interesse al ricorso, sia in considerazione della conseguente domanda.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, anche di recente ribadito che la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione *"ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue"* (da ultimo Cass. 36755/2021, sulla scia di Cass. s.u. 5685/2015, per la non retroattività della norma istitutiva), la prededuzione semmai può

aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e se necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, in quanto essa "attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione" (Cass. 15724/2019, 3020/2020, 10130/2021)" (così, Cass., Sez. Un., n. 42093/2021, in motivazione; nello stesso senso, v. anche Cass. n. 15724/2019, nonché Cass. n. 32997/2019)" (Cass. Civ., Sez. III, n. 22105/2025).

Anche prescindendo dalla questione della configurabilità della prededuzione tecnicamente intesa nell'ambito delle procedure esecutive individuali (tale, infatti, sarebbe l'ipotesi ricorrente), peraltro in linea generale ritenuta non ammissibile dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. cit., secondo cui "Ebbene, il Libro III del vigente codice di rito, dedicato all'esecuzione forzata, non fa riferimento alcuno alla prededuzione, giacché vige, per il processo esecutivo singolare, il principio dell'anticipazione delle spese occorrenti e necessarie per il suo funzionamento (per l'art. 8 D.P.R. n. 115/2002 - che ha abrogato e sostituito l'art. 90 c.p.c. - si tratta delle spese per gli "atti necessari del processo"), poste provvisoriamente a carico del creditore procedente ed in fin dei conti gravanti sul debitore esecutato ex art. 95 c.p.c." e che ciò "sia frutto di una scelta positiva ben definita e tale da congegnare un sistema "chiuso", che non necessita di far ricorso a categorie concettuali (e ai relativi schemi procedurali), quale la prededuzione, proprie di altri procedimenti, benché anch'essi con finalità liquidatoria"), non è revocabile in dubbio che il credito relativo al

	compenso del custode (sia esso sorto prima della procedura ovvero nella	
	procedura) debba ritenersi comunque assistito da privilegio ex artt. 2755 e	
	2770 c.c. (rispettivamente nelle procedure esecutive mobiliari ed	
	immobiliari), come peraltro riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza.	
	E, quindi, quand'anche si ritenesse di far valere tale speciale causa di	
	prelazione, ciò non potrebbe che avvenire in sede di riparto del ricavato	
	dalla procedura, salva l'ipotesi in cui -ricorrendone i presupposti così come	
	delineati dalla giurisprudenza (<i>ex multis</i> , Cass. Civ. Sez. III, n. 12877/2016)- il	
	Giudice dell'Esecuzione autorizzi, con decreto ex art. 168 TUSG, il prelievo	
	dai fondi della procedura, se esistenti (ed in questo senso la giurisprudenza talora	
	ha parlato di prededuzione "in senso lato", con l'avvertenza che " <i>detto prelievo - proprio</i>	
	<i>perché riferibile a spese di giustizia - attiene pur sempre a credito privilegiato da collocarsi</i>	
	<i>nel riparto ai sensi dell'art. 2770 c.c., giacché le spese di custodia non rappresentano un</i>	
	<i>"superprivilegio", né potendo per esse operare la prededuzione": Cass. Civ. n. 22105/2025,</i>	
	<i>cit), imputandole alla massa passiva di riferimento ("non potendo avallarsi un</i>	
	<i>indiscriminato prelievo di somme dai fondi disponibili": Cass. Civ. Sez. III n. 22105/2025,</i>	
	<i>cit.), in concorso con quelle sostenute dal precedente e assistite da</i>	
	privilegio, da soddisfarsi in proporzione ex art. 2782 c.c..	
	La questione sottoposta al giudizio del Collegio esula, quindi, dalla	
	cognizione della Corte dei conti che, relativamente alla conservazione ed	
	amministrazione dei beni dalla stessa affidate ad un custode, a norma	
	dell'art. 26 c.g.c. è limitata alla liquidazione del compenso di quest'ultimo (e	
	all'eventuale opposizione al relativo decreto ex art. 170 TUSG), con	
	esclusione di ogni ulteriore domanda.	
	Deve, quindi, essere dichiarata la carenza di giurisdizione della Corte dei	

	8	
	conti in relazione all’istanza di autorizzazione al prelievo di somme oggetto	
	di sequestro, convertito in pignoramento con la sentenza n. 66/2024 di	
	questa Sezione.	
	Quanto alla regolazione delle spese, essendo stato definito il giudizio sulla	
	base di una questione pregiudiziale, sussistono i presupposti per la loro	
	compensazione (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
	Tutto ciò premesso e considerato	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n.	
	31860 del registro di Segreteria promosso da Tomasin Isabella	
	DICHIARA	
	La carenza di giurisdizione della Corte dei conti.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del giorno 15 aprile 2026.	
	IL GIUDICE RELATORE	IL PRESIDENTE
	Daniela Alberghini	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 15/05/2026	
	Il Funzionario preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Nadia Tonolo	